

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**Il Tribunale di Benevento**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Dott. Michele Monteleone Presidente

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Giudice rel.est.

Dott. Luigi Galasso Giudice

Letti gli atti e udita la relazione del giudice delegato a riferire

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa da Maio Biagino rappresentata e difesa dall'avv. Iole Furno elettivamente domiciliato come in atti, con l'assistenza del dott. Antonio Rosiello , organismo nominato per la composizione della crisi.

RICORRENTE

Motivi di fatto e di diritto

Maio Biagino con l'assistenza del dott. Rosiello, nominato quale Organismo di composizione della crisi, ha chiesto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio.

Ha allegato alla domanda le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'inventario dei beni , l'elenco dei creditori con specificazioni dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, la dichiarazione di inesistenza di dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti, lo stato di famiglia, l'elenco delle spese necessarie al suo mantenimento e della famiglia.

Tanto innanzi premesso, il Collegio osserva quanto segue.

Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 CCII atteso che il ricorrente è residente in Benevento e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario dell'adito Tribunale

L'istanza è stata legittimamente presentata dal gestore della crisi e sottoscritta dal legale de ricorrente cui risulta conferita espressa procura allegata in atti.

Al ricorso è allegata la relazione redatta dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda , analizzando altresì la situazione economica patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il ricorrente – giusta documentazione versata in atti e come attestato dal gestore della crisi- versa in stato di sovraindebitamento e non è assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Considerato che la procedura di liquidazione controllata può avere ad oggetto- come richiesto nella specie dal ricorrente- anche i crediti futuri oggetto di cessione posto che essi costituiscono una risorsa da porre a disposizione dei creditori concorsuali;

che il ricorrente vanta un reddito mensile netto di euro 2000,00 cui si aggiunge il reddito percepito dalla coniuge , pari ad euro 350,00 mensili e l'assegno unico corrisposto dall' INPS ( pari a euro 700,00 mensili che saranno corrisposti fino al raggiungimento del 21 anno di età dei figli) , così che il reddito familiare complessivo ammonta a , circa 3.050,00 euro mensili, a fronte di ciò le spese necessarie per il sostentamento familiare sono state indicate nella relazione del gestore in complessivi euro 2.356,88 ( non potendosi considerare, allo stato, alcuna spesa per la locazione di immobile da destinare a casa familiare attesa la attuale occupazione dell'immobile di proprietà, se pur oggetto di pignoramento non risultando adottato alcun ordine di liberazione ex art 560 cpc) , sicché si ritiene che , allo stato, possa essere lasciata nella disponibilità del ricorrente, ai sensi dell'art. 268 IV Co CCII, la somma mensile di euro 2.400,00 mentre i redditi ulteriori oltre ad eventuali beni sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione dei creditori. Restano, giusta richiesta del ricorrente, in sua disponibilità anche le autovetture di cui è intestatario posto che l'autoveicolo Toyota Yaris -utilizzato dalla coniuge per recarsi al lavoro – non ha valore commerciale in quanto immatricolato nell'anno 1999, mentre l'autoveicolo Audi A4, immatricolato nell'anno 2008, pur avendo una quotazione di 1.600,00 euro , è indispensabile per consentire al Maio di raggiungere la sede di lavoro in Montesarchio.

Quanto all'immobile di proprietà del ricorrente, emerge dagli atti che esso è oggetto di procedura esecutiva promossa ad istanza della Unicredit spa in virtù di contratto di mutuo fondiario. In tema di rapporti tra strumenti di regolazione della crisi del sovraindebitato e procedure di esecuzione individuale promosse ad istanza dal creditore fondiario, deve in primo luogo osservarsi che la normativa antecedente al cd. Codice della Crisi, oltre che per l'ipotesi di accordo di composizione della crisi e di piano del consumatore , anche in tema di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (art 14 legge n. 3/2012 ) prevedeva che “ *sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*” ( cfr. art 14 quinquies comma 2 lett c). In altri termini era chiaramente previsto il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione, senza che fosse indicata alcuna ipotesi derogatoria , così che il divieto era pienamente cogente anche nei confronti del creditore fondiario.

Nell'attuale impianto del codice della crisi, nell'ambito della liquidazione controllata ( istituto succeduto alla precedente fattispecie della liquidazione del patrimonio) manca una previsione di analogo tenore posto che l'art. 270, comma

5, richiama le norme di cui agli artt. 150 e 151 CCII, (collocati nel titolo V , capo I sezione III -liquidazione giudiziale degli imprenditori individuali e società) che riproducono sostanzialmente la disciplina già contenuta negli artt. 51 e 52 l. f. .

Per quanto qui interessa l'art 51 l.f. prevede che “....dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento” , con salvezza, di “diverse disposizioni di legge” ricorrente nella ipotesi di cui all'art. 41TUB (“L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione”). In altri termini al creditore fondiario è riconosciuto il cd. privilegio processuale, ovvero la facoltà di iniziare o proseguire l'azione esecutiva pur in pendenza della dichiarazione di fallimento del debitore, salvo l'obbligo di soggiacere alle regole della concorsualità ai fini dell'accertamento del credito e della distribuzione del ricavato della liquidazione esecutiva.

Posto che la norma sopra citata è norma eccezionale ( in quanto deroga alla regola generale del divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali in caso di fallimento del debitore) essa , alla stregua dei fondamentali canoni ermeneutici, è insuscettibile di applicazione analogica sicchè il suo ambito applicativo è limitato alla sola ipotesi ivi prevista del concorso tra esecuzione individuale e fallimento del debitore esecutato o, nell'attuale configurazione del codice della crisi, procedura di liquidazione giudiziale.

Peraltro, l'inapplicabilità della deroga di cui al citato art. 41 si pone nel solco della evidente continuità con la disciplina del previgente istituto della liquidazione del patrimonio, oggi sostituito dalla liquidazione controllata.

Sicchè l'immobile in questione, ricompreso nei beni oggetto della presente procedura, in quanto destinato ad abitazione familiare del debitore, ben può essere lasciato nella disponibilità del ricorrente sino al momento della sua liquidazione.

#### **P.Q.M.**

Letti ed applicati gli artt. 40 e segg e 268 e ss CCII

Dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di Maio Biagino

nomina giudice delegato la dott.ssa Maria Letizia D'Orsi;

nomina liquidatore il dott. Antonio Rosiello già gestore della crisi, dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in cancelleria con le previsioni di cui all'art 270 III co CCII;

ordina al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori se non già allegato al ricorso;

assegna ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine non superiore a 60 gg entro il quale, a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo PEC la domanda di restituzione rivendicazione o insinuazione al passivo da predisporre ai sensi dell'art 201 CCII.

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione , il provvedimento è a tale fine titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore ,ad eccezione dei beni mobili indicati in motivazione e dell'immobile ove la famiglia ha posto la sua residenza familiare;

Dispone che il Liquidatore:

- 1) notifichi la sentenza al debitore ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- 2) provveda, previo oscuramento dei dati sensibili, all'inserimento della sentenza sul sito WEB del Tribunale di Benevento e su altro sito del Ministero della Giustizia, qualora il debitore svolga attività di impresa la pubblicazione sarà effettuata presso il registro delle imprese;
- 3) aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- 4) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art 272 II co CCII che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- 5) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art 273 I co CCII e lo comunichi agli interessati ;
- 6) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione presenti una relazione al giudice delegato descrittiva dell'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione unitamente al conto della gestione e alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
- 7) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art 275 III co CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;8) terminato il riparto chiedi la chiusura della procedura ex art 276 CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili a cura del Liquidatore;

dispone che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 800,00 per il mantenimento suo e della sua famiglia sulla base delle spese indicate come necessarie per il proprio sostentamento, i redditi ulteriori oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione del liquidatore.

Si comunichi all'OCC/Liquidatore.

Benevento, 20/02/2023

Il Giudice est.

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Il Presidente

dott. Michele Monteleone